

Verbale di accordo

Il giorno 24 gennaio 2018, in Bergamo

Tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, anche nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto delle Società del Gruppo

e

la Delegazione sindacale di Gruppo di:

- FABI
- FIRST/CISL
- FISAC/CGIL
- UIL.CA
- UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB

Premesso che:

1. in data 22.12.2017 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa e mutualistica, di prestazioni in caso di premorienza e di copertura assicurativa per inabilità o morte per infortunio.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Il presente verbale sostituisce integralmente l'accordo in premessa.


Art. 2

Assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa

1. Le Parti, con il presente accordo, convengono di razionalizzare le forme di assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa esistenti alla data del presente accordo per le società già appartenenti al Gruppo UBI "stand alone" alla data del 30.4.2017 (ad esclusione del personale proveniente dalle cd. Bridge Banks), che applicano il contratto nazionale di lavoro delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, addivenendo a un'unica forma assicurativa per il biennio 2018-2019, ed in continuità di contribuzione aziendale.
2. I dipendenti interessati saranno destinatari di copertura sanitaria con le prestazioni attualmente assicurate dalla polizza n. 2000069700, alle medesime prestazioni, franchigie e condizioni generali in essere, ai dipendenti UBI Banca e di provenienza Banca Popolare di Bergamo incorporata in UBI Banca.
3. *Contribuzione a carico del dipendente*

Il Personale in servizio contribuirà al pagamento del premio annuo per il biennio 2018-2019 con il seguente criterio (contributo pro capite):

- 0,40% Retribuzione annua lorda (imponibile TFR), con un limite massimo di € 800;
- per ogni familiare di cui alle lettere e), i), e k) dell'allegato A):

The bottom of the document features several handwritten signatures and official stamps. From left to right, there are two large, stylized signatures. In the center, there is a stamp for 'FABI' with a signature over it. To the right of that is a stamp for 'UNISIN' with a signature. Further right is a stamp for 'UILCA' with a signature. On the far right, there is a stamp for 'FIRST - CISL' with a signature. At the bottom center, there is a large, bold stamp for 'FISAC - CGIL' with a signature over it.

- ✓ € 20 per le Aree professionali;
- ✓ € 40 per i Quadri Direttivi;
- ✓ € 70 per i Dirigenti;
- per i genitori di cui alla *lettera f)*, nonché i figli di cui alle *lettere g) e j)* dell'allegato A):
 - ✓ € 250;
- per il coniuge non fiscalmente a carico:
 - ✓ € 180 per le Aree professionali;
 - ✓ € 200 per i Quadri Direttivi;
 - ✓ € 300 per i Dirigenti;
- per il convivente more uxorio di cui alla *lettera l)* dell'allegato A): 0,40% Retribuzione annua lorda (imponibile TFR), con un limite massimo di € 800.

I suddetti contributi a carico del Personale saranno addebitati mediante trattenuta mensile e versati alla Cassa di Assistenza di riferimento, attualmente Cassa di Assistenza Interaziendale Gestione Cargeas Assicurazioni.

4. *Contribuzione del personale di cui alla lettera b) dell'allegato A)*

Il Personale di cui al presente comma contribuirà al pagamento del premio annuo per il biennio 2018-2019 con il seguente criterio (contributo pro capite), previsto anche per il convivente more uxorio di cui alla lettera l) dell'allegato A):

- € 300 per le ex Aree Professionali;
- € 450 per gli ex Quadri Direttivi;
- € 600 per gli ex Dirigenti.

Restano ferme le previsioni di cui al comma precedente per i familiari assicurati.

Il premio annuo a carico di tale Personale sarà addebitato in due rate, di norma nei mesi di maggio e ottobre, e versato alla Cassa di Assistenza di riferimento, attualmente Cassa di Assistenza Interaziendale Gestione Cargeas Assicurazioni.

5. *Contribuzione del personale in quiescenza di cui alle lettere c) e d) dell'allegato A)*






Il Personale in quiescenza di cui al presente comma potrà aderire alla copertura sanitaria in argomento mediante il pagamento di un contributo annuo a totale proprio carico, per il biennio 2018-2019, con il seguente criterio (*contributo pro capite*):

- € 400 per le ex Aree Professionali (€ 200 per i coniugi superstiti a condizione che siano titolari della sola pensione di reversibilità di cui alla lettera h) dell'allegato A);
- € 600 per gli ex Quadri Direttivi (€ 300 per i coniugi superstiti a condizione che siano titolari della sola pensione di reversibilità di cui alla lettera h) dell'allegato A);
- € 800 per gli ex Dirigenti (€ 400 per i coniugi superstiti a condizione che siano titolari della sola pensione di reversibilità di cui alla lettera h) dell'allegato A);
- € 200 per ogni familiare assicurato di cui alle lettere e), g), i), j) e k), nonché per il coniuge non fiscalmente a carico.

Il premio annuo a carico del Personale in quiescenza sarà addebitato in due rate, di norma nei mesi di maggio e ottobre, e versato alla Cassa di Assistenza di riferimento, attualmente Cassa di Assistenza Interaziendale Gestione Cargeas Assicurazioni.

6. *Premio annuo complessivo*

Al fine di garantire le prestazioni di cui al presente articolo, le Società interessate confermano che verseranno i contributi, in sostanziale invarianza di oneri aziendali, dovuti per la stipula della polizza sanitaria in base al presente accordo per il biennio 2018-2019, mediante versamento a favore della alla Cassa di Assistenza Interaziendale Gestione Cargeas Assicurazioni.

TABI
 Fabio Cattani
 URSIA
 UILCA
 FISAC - CGIL
 FIRST - CISL

100 - 04217

Art. 3

Assistenza sanitaria integrativa di natura mutualistica

1. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del precedente articolo i dipendenti associati al Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca.
2. I Dipendenti assunti a decorrere dal 1.1.2018 presso UBI Sistemi e Servizi, UBI Leasing, UBI Factor e IWBANK saranno iscritti al Fondo di cui al presente articolo.

Art. 4

Commissione sull'assistenza sanitaria integrativa

1. Viene costituita a livello di Gruppo una "Commissione sull'assistenza sanitaria integrativa" composta da componenti di parte aziendale e da n. 4 componenti per ogni Sigla Sindacale firmataria del presente accordo, con il compito di analizzare le forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti nel Gruppo, per addivenire dal 1.1.2020 - nel rispetto degli iter deliberativi/autorizzativi e delle previsioni statutarie/regolamentari vigenti - alla forma di copertura sanitaria di cui all'art. 3, in ottica di valorizzazione delle forme mutualistiche di consolidata tradizione nel Gruppo, al fine di garantire le migliori coperture sanitarie ai lavoratori con modalità e condizioni da definire nella Commissione stessa.
2. A tal fine, la Commissione - anche integrata dalla partecipazione di esponenti del Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca - sottoporrà, entro il 31.12.2018, alle Parti un quadro generale della situazione che consenta alle stesse di assumere le determinazioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente.
3. Nell'ambito dei lavori, la Commissione acquisirà la documentazione relativa ai testi e alle condizioni di polizza, nonché i relativi dati andamentali.

Art. 5

Prestazioni in caso di premorienza

1. UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi si impegnano a fornire, direttamente a favore dei relativi aventi diritto, prestazioni nel caso di decesso del dipendente (ad esclusione del personale proveniente dalle cd. Bridge Banks).
2. Tali prestazioni, da erogarsi a seguito del verificarsi dell'evento di cui sopra, sono fissate in € 100.000.
3. L'erogazione delle prestazioni è esclusa nel caso di morte causata da eventi specificati nell'allegato B) al presente accordo.

Art. 6

Copertura assicurativa per inabilità o morte per infortunio


1. UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi si impegnano ad assicurare i dipendenti (ad esclusione del personale proveniente dalle cd. Bridge Banks) relativamente ai casi di inabilità o morte da infortunio, con copertura a condizioni complessive non inferiori rispetto a quella attualmente in vigore e stipulata da UBI Banca.
2. Tali prestazioni, da erogarsi a seguito del verificarsi dell'evento di cui sopra, sono pari a € 200.000 per il caso di morte e € 300.000 per il caso di inabilità.
3. *Contribuzione a carico del dipendente*
Il Personale in servizio contribuirà al pagamento del premio annuo con il versamento di 0,034% retribuzione annua lorda teorica.
4. Per retribuzione annua lorda teorica si intenda la retribuzione comprensiva di tutte le voci fisse con carattere continuativo, anche con corresponsione periodica, rapportate alla percentuale di servizio, con esclusione delle voci variabili.


   
FIRST  **FISAC - CGIL** 


Art. 7
Disposizioni finali


5. Il presente Accordo sostituisce a tutti gli effetti, per le materie in esso trattate e per le previsioni in esso contenute, ogni altro Accordo precedentemente in essere.


Letto, approvato e sottoscritto



FABI


UBI BANCA

FIRST - CISL

FIRST CISL

FISAC - CGIL

FISAC CGIL


UIL.CA


UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB






Allegato A) al Verbale di Accordo del 24.1.2018

Le Parti definiscono che i beneficiari delle prestazioni assistenziali previste dalla Polizza sanitaria ai sensi dell'Accordo 24.1.2018, in quanto associati alla Cassa di Assistenza Interaziendale Gestione Cargeas Assicurazioni, sono i nuclei familiari composti da:

- a) dipendenti in servizio al 1.1.2018 (escluso il personale di provenienza dalle cd. Bridge Banks) destinatari alla data del 31.12.2017 di forme di assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa esistenti per le società già appartenenti al Gruppo UBI "stand alone" alla data del 30.4.2017, che applicano il contratto nazionale di lavoro delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, nonché i dipendenti ivi assunti a decorrere dal 1.1.2018 ("ATTIVI");
- b) ex dipendenti (escluso il personale di provenienza dalle cd. Bridge Banks) delle società di cui alla lettera a) già destinatari alla data del 31.12.2017 di forme di assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa che fruiscono delle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà" ovvero che a decorrere dal 1.1.2018 abbiano accesso alle prestazioni stesse ("ESODATI");
- c) dipendenti (escluso il personale di provenienza dalle cd. Bridge Banks) delle società di cui alla lettera a) già destinatari di forme di assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa, che a decorrere dal 1.1.2018, cessino per quiescenza ("NUOVI PENSIONATI");
- d) ex dipendenti (escluso il personale di provenienza dalle cd. Bridge Banks) delle società di cui alla lettera a) già cessati per quiescenza, già beneficiari alla data del 31.12.2017 delle prestazioni della polizza n. 2000069701 ("GIA' PENSIONATI");
- e) il coniuge e i figli che risultino fiscalmente a carico delle persone di cui ai punti precedenti a), b), c) e d);
- f) i genitori a carico del dipendente, ritenendo a tal fine convenzionalmente a carico i genitori del dipendente che soddisfino i seguenti criteri:

<i>età</i>	<i>Limite massimo di reddito annuo individuale</i>	<i>Limite massimo di reddito annuo cumulato con coniuge</i>
da 57 a 69 anni compiuti	9.000 €	17.000 €
da 70 anni in poi	12.000 €	23.000 €

- g) i figli conviventi delle persone di cui alle lettere a), b), c) e d) anche se non risultino fiscalmente a carico delle stesse;
- h) i coniugi superstiti di dipendenti destinatari di forme di assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa (escluso il personale di provenienza dalle cd. Bridge Banks) deceduti in servizio, in quiescenza o nel periodo di percezione delle prestazioni previste dal Fondo di Solidarietà, finché dura lo stato vedovile;
- i) i figli riconosciuti permanentemente inabili al lavoro e appartenenti al nucleo familiare dei dipendenti di cui alle lettere a), b), c), d) e h);
- j) i figli non conviventi dei dipendenti di cui alle lettere a), b), c), d) e h), che non risultino fiscalmente a carico degli stessi, sino al compimento del 26^o anno di età;
- k) le persone non appartenenti al nucleo familiare, ma già conviventi con i dipendenti di cui alle lettere a), b), c), d) in quanto in attesa di regolarizzazione formale di affido pre adottivo e in affido;
- l) Il convivente more uxorio delle persone di cui alla lettera a) e - qualora già destinatario in quanto convivente di dipendente delle forme di assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa - alle lettere b), c), d), purché la stabile convivenza more uxorio sia attestata da adeguata certificazione anagrafica.

 **FABI**
 **UNISIN**
 **UILCA**
FIRST - CIL
 **FISAC - CGIL**


Allegato B) al Verbale di Accordo del 24.1.2018

L'erogazioni delle prestazioni di cui all'art. 5 è esclusa nel caso di morte causata da:

- attività dolosa dell'avente diritto;
- partecipazione del dipendente a delitti dolosi;
- evento connesso ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare;
- incidente di volo, se il dipendente viaggia in aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- trasformazioni assestamenti energetici dell'atomo – naturali o provocati – e accelerazioni di particelle atomiche.

FABI
Roberto Altieri
UNISIA
Z

FIRST - CISL
SICA
Antonio...

FISAC - CGIL

FISAC - CGIL